



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (RM) SIRENA    | Presidente  |
| (RM) SCIUTO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GRANATA   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN      | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 26/03/2020

### FATTO

1. In data 22.5.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 35.880,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 299,00 ciascuna. Nel mese di agosto 2017 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento con decorrenza dal 1.9.2017, dopo aver pagato la rata n. 49, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario riconosceva al ricorrente l'importo di € 1.715,69 a titolo di oneri non maturati.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di € 3.153,45, oltre ad € 500,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.
3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha sostenuto che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria si riferiscono ad attività *up front* e, pertanto, non sono retrocedibili *pro quota*; che le commissioni di gestione, invece, sono già state rimborsate in sede di conteggio estintivo, per un importo di € 1.715,69, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); che le commissioni di intermediazione sono state versate al mediatore per la remunerazione di attività



prodromiche alla stipula del contratto, come da incarico conferitogli prima della stipula del contratto di finanziamento e successivo pagamento a suo favore della provvigione convenuta, come documentato in atti.

4. Tanto esposto, parte resistente chiede: in via principale, il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla convenuta, cioè € 1.715,69; in via subordinata, che l'importo dovuto eventualmente accertato venga contenuto nei limiti di quanto già offerto e rifiutato dal cliente, e cioè € 1.338,10; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già riconosciuto al ricorrente a titolo di commissioni, pari ad € 1.715,69.
5. L'intermediario riferisce inoltre che per transigere la vicenda, già in sede di riscontro al reclamo, si era dichiarato disposto ad offrire la somma di € 1.338,10, ma il ricorrente non aveva accettato l'offerta, poi riformulata nelle controdeduzioni.

## DIRITTO

### 6. *Premesso che:*

- ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub 3.* deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già



proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

7. *premessato inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

8. *premessato inoltre che:*

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.;

9. *premessato altresì che:*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
  - ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
10. *sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:*
- ~ ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
  - ~ sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
  - ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
  - ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Tanto premesso e venendo, dunque, al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti quanto alla qualificazione della natura dei costi, ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi posti, e stando ai criteri indicati dal Coll. Coord. – rileva che le commissioni di attivazione e di gestione previste dal contratto qui esaminato hanno natura *recurring* mentre quelle di intermediazione hanno natura *up-front* (come già ritenuto nella dec. n. 10820/2017, occupandosi della stessa fattispecie contrattuale), sicché la somma che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsatole, è pari ad € 2.608,23, come risulta dalla seguente tabella.



###

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute             | ▶ | 49  |
| rate residue             |   | 71  |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 4,70% |
|-----|---|-------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
|                                       | % restituzioni |
| - in proporzione lineare              | 59,17%         |
| - in proporzione alla quota interessi | 37,38%         |

| n/c                              | ▼                                      | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi                   | tot ristoro |
|----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|                                  |  | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |                            |             |
| <input type="radio"/>            | commissioni attivazione (recurring)    | € 1.255,80   | € 743,02               | € 469,44                      |                       |                            | € 743,02    |
| <input type="radio"/>            | commissioni gestione (recurring)       | € 4.470,93   | € 2.645,30             | € 1.671,33                    | € 500,00              | € 1.715,69                 | € 929,61    |
| <input checked="" type="radio"/> | commissioni intermediazione (up front) | € 2.152,80   | € 1.273,74             | € 804,76                      |                       |                            | € 804,76    |
| <input checked="" type="radio"/> | spese di istruttoria (up front)        | € 350,00     | € 207,08               | € 130,84                      |                       |                            | € 130,84    |
| <input type="radio"/>            |  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       |                            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            |  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       |                            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            |  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       |                            | € 0,00      |
|                                  | rimborsi senza imputazione             |              |                        |                               |                       |                            | € 0,00      |
|                                  |  |              |                        |                               |                       | tot rimborsi ancora dovuti | € 2.608,23  |

11. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.
12. Non può accogliersi, infine, la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso, in ragione di quanto sopra osservato.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.608,23 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA